



Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica

Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione Gare

RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN MODALITA’ E-LEARNING

DISCIPLINARE DI RDO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

INDICE

Premessa

- Art. 1 – Oggetto e finalità dell’affidamento
- Art. 2 – Informazioni generali sulla RDO- importo a base d’asta
- Art. 3 – Requisiti di partecipazione
- Art. 4 – Modalità di presentazione dell’offerta
- Art. 5– Modalità di costituzione e presentazione della garanzia provvisoria
- Art. 6 – Soccorso istruttorio
- Art. 7– Offerta tecnica
- Art. 8 – Offerta economica
- Art. 9– Sedute del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice e criteri di aggiudicazione
- Art. 10 – Caratteristiche essenziali del servizio
- Art. 11– Durata del contratto
- Art. 12 – Modalità di fruizione del corso- Specifiche tecniche
- Art. 13 – Tempi di avvio del servizio
- Art. 14 – Fatturazione e pagamento
- Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 16 – Garanzia definitiva, penali, recesso e risoluzione
- Art. 17 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 18 – Cessione del credito
- Art. 19 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 20 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 21 – Foro competente
- Art. 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 23 – Trattamento dei dati personali

Premessa

Il presente documento espone le condizioni e le regole che disciplinano la partecipazione e l'aggiudicazione della RDO per l'affidamento del servizio di erogazione di un corso di formazione in materia di protezione dei dati personali in modalità e-learning, nonché condizioni particolari che regoleranno l'erogazione del servizio.

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'affidamento

L'oggetto dell'affidamento consiste nell'erogazione di un corso di formazione in materia di protezione dei dati personali in modalità e-learning. Tra i compiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in capo al Responsabile della protezione dei dati vi è, infatti, anche quello di sensibilizzare e prevedere l'erogazione dei corsi di formazione per il personale che partecipa ai trattamenti di dati, attesa la particolarità e delicatezza dei dati che vengono trattati da questa Amministrazione. Pertanto, si rende necessario prevedere la fornitura di un corso on line di formazione generalista sul Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati (GDPR) e un serious game dedicato al tema del GDPR. Il corso online deve mirare a far conoscere le nozioni base della normativa in materia di protezione dei dati personali e far comprendere gli impatti della stessa sull'attività lavorativa, affinché tutti i lavoratori sappiano approntare le misure e gli strumenti necessari ad adeguare i propri comportamenti, pianificare e attuare i nuovi adempimenti previsti dalla normativa, saper gestire in modo adeguato i dati personali e ridurre al minimo i rischi di violazione e le correlate sanzioni.

L'aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella propria dichiarazione di offerta tecnica (laddove migliorative) ed economica, nel presente documento e negli altri documenti della RDO.

Il presente documento e tutti gli altri documenti di RDO formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con la società aggiudicataria del servizio.

Art. 2- Informazioni generali sulla RDO- importo a base d'asta

Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni:

- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA;
- termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- termine di validità dell'offerta.

Il valore a base d'asta è pari ad € **36.000,00** oltre IVA se dovuta.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti di ordine generale

Gli operatori economici non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

B. Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici devono essere iscritti, per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente nello Stato di residenza, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 50/2016.

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi a quello posto a gara, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore al doppio dell'importo presunto a base di gara per detto servizio al netto (i) di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, (ii) degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e di (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti.

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore analogo a quello posto a base di gara, idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto in questione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Art. 4 – Modalità di presentazione dell'offerta

La Società invierà in risposta alla RDO, la propria offerta per il servizio richiesto, che dovrà essere composta dai seguenti elementi:

- DGUE e dichiarazione integrativa;
- garanzia provvisoria;
- dichiarazione sul conflitto di interesse potenziale;
- patti di integrità;
- offerta tecnica;
- offerta economica.

Art. 5 – Modalità di costituzione e presentazione della garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.

Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta della RDO, al netto dell'IVA.

L'importo della cauzione indicato potrà essere ridotto qualora il concorrente fosse in possesso dei requisiti e delle certificazioni indicati dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016.

L'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia delle certificazioni utilizzate per la riduzione della garanzia.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all'Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: IT59R0100003228000000000621 presso la Banca d'Italia; causale "RDO corso GDPR- CIG _____").

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria potrà essere inoltre, a scelta dell'appaltatore, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) (in caso di RTI, Consorzio, GEIE, Rete) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ai sensi degli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del Decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

e) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma; e dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice.

La polizza fideiussoria **deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte** e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata digitalmente dal solo rappresentante legale dell'impresa concorrente (si fa presente che l'invio della scansione in formato .pdf della cauzione NON sostituisce l'obbligo di presentarla in originale).

Solo nel caso in cui la polizza sia ab origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredata da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica - Settore Approvvigionamenti - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: **“RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN MODALITA’ E-LEARNING”**.

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001 – Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma, pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

Art. 6 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 7– Offerta tecnica

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di presentare la propria dichiarazione di offerta tecnica composta dai seguenti documenti:

- Offerta tecnica di sistema.
- Dichiarazione di offerta tecnica su fac-simile predisposto dall'Agenzia, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, nella quale andrà, altresì, indicato il link url alla versione demo del Corso comprensiva della piattaforma di erogazione e del game;
- N. 2 curriculum vitae del personale adibito alla realizzazione del corso.

OFFERTA TECNICA – CRITERI DI VALUTAZIONE

L'attribuzione del punteggio tecnico, per un totale di 70 punti, avverrà sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

n°	Criteri di valutazione	Punti max.	Sub-criteri di valutazione	Punteggi discrezionali	Punteggi tabellari
1	Progetto di servizio	15	Grado di adeguatezza della soluzione proposta rispetto alle attese della Stazione Appaltante, a partire dal livello minimo di servizio richiesto	Max. 15	-
2	Piattaforma di erogazione dei corsi	12	Intuitività e semplicità di utilizzo dell'interfaccia utente	Max. 12	-
3	Game	8	Grado di coinvolgimento e interazione del game proposto; grado di rispondenza al contesto lavorativo dell'Agenzia	Max. 8	
4	Livello di professionalità ed esperienza del personale adibito alla realizzazione del corso	10	Grado di professionalità rispetto alle tematiche trattate dal corso e di esperienza nella realizzazione di corsi in modalità e-learning	Max. 10	
5	Personalizzazione	5	Personalizzazione del corso con contestualizzazione dello		Si: 5

			scenario audio-video del game presso gli ambienti dell' Agenzia		No: 0
6	Disponibilità di un servizio editoriale periodico di informazione giuridica sulle tematiche della protezione dei dati personali e del GDPR	10	Newsletter con periodicità bimestrale destinata agli utenti, con funzione di aggiornamento attraverso segnalazioni sulle principali novità ed evoluzioni giuridiche sul tema	-	Si: 10 No: 0
7	Erogazione del corso in lingua tedesca	5	erogazione del corso in lingua tedesca	-	Si: 5 No: 0
8	Erogazione del corso in lingua francese	5	erogazione del corso in lingua francese		Si: 5 No: 0

I “Punteggi discrezionali” sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

I “Punteggi tabellari” sono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Si precisa che:

- la mancanza o non funzionalità del link url alla versione demo della “piattaforma di erogazione dei corsi” comporterà l’attribuzione di zero punti per gli elementi di valutazione ad essa collegati.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

L’attribuzione del punteggio tecnico, per un totale di 70 punti, avverrà in modalità:

- discrezionale (45 punti), con il metodo del “confronto a coppie”
- tabellare (25 punti).

Il metodo “discrezionale” consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuito da parte dei singoli commissari mediante il "confronto a coppie", così come meglio sotto specificato.

Si procederà seguendo il metodo fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie che consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuito da parte dei singoli commissari secondo quanto specificato dalla linea guida dell’ANAC n. 2/2016.

Ogni commissario costruisce la matrice completa come segue:

- si costruisce una matrice quadrata con un numero di righe o colonne pari al numero dei concorrenti;
- nella diagonale principale viene riportato il valore unitario in quanto rappresenta il confronto dell’elemento dell’offerente i-esimo con sé stesso (parità);
- in corrispondenza della riga i-esima con la colonna j-esima, si riporta il punteggio (da 1 a 6) se la preferenza è stata accordata all’offerente i-esimo ovvero l’inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all’offerente j-esimo. In corrispondenza della riga j-esima e della colonna i-esima verrà riportato il punteggio inverso.

Relativamente a ciascun elemento qualitativo, ogni commissario procederà, confrontando a due a due le offerte, ad assegnare un punteggio da 1 a 6 secondo la seguente scala semantica:

- 1= parità;
- 2= preferenza minima;
- 3= preferenza piccola;
- 4= preferenza media;
- 5 = preferenza grande;
- 6 = preferenza massima.

Una volta effettuati tutti i confronti a coppie, ogni commissario procederà a quantificare il punteggio del Concorrente i-esimo calcolando la radice n-esima del prodotto degli elementi di ciascuna riga della matrice (n pari al numero di concorrenti).

Successivamente attribuisce il coefficiente 1 al Concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo ed agli altri i rispettivi coefficienti in proporzione lineare al punteggio ottenuto.

Ciascun commissario, dopo aver determinato il punteggio del concorrente i-esimo calcola l'autovalore principale, l'indice di consistenza e il rapporto di consistenza allo scopo di verificare la coerenza dei giudizi, considerando consistenti i giudizi per i quali il rapporto di consistenza (della matrice a cui si riferisce) sia minore o uguale a 0,10.

Dopodiché la Commissione, per ciascun Concorrente, procederà a sommare i coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed a calcolare la media aritmetica dei coefficienti e, successivamente, procederà a normalizzare tra 0 e 1 i valori medi ottenuti, attribuendo il coefficiente 1 al Concorrente che ha ottenuto il valore massimo ed agli altri i rispettivi coefficienti in proporzione.

Nel caso in cui presenti offerta un numero di operatori inferiore a tre.

Ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun criterio/sub criterio discrezionale con le modalità operative descritte nella tabella di seguito riportata e procedendo alla successiva riparametrazione, sempre per ciascun criterio/sub criterio.

VALUTAZIONE SINTETICA	COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
OTTIMO	1,00	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio eccezionalmente elevata rispetto alle esigenze delle Amministrazioni Contraenti.
DISTINTO	0,75	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio elevata rispetto alle esigenze delle Amministrazioni Contraenti.
BUONO	0,50	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio buona rispetto alle esigenze delle Amministrazioni Contraenti.
DISCRETO	0,25	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio più che sufficiente rispetto alle esigenze delle Amministrazioni Contraenti.
ESSENZIALE	0	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica sono solo rispondenti alle condizioni minime richieste dal Capitolato tecnico e relativi allegati, senza alcun

		elemento migliorativo apprezzabile.
--	--	-------------------------------------

Il metodo “tabellare” consiste nell’assegnare automaticamente e in valore assoluto agli elementi per i quali è prevista tale tipologia di punteggio, il relativo punteggio sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Art. 8- Offerta economica

L’operatore economico dovrà indicare a Sistema il prezzo complessivo offerto per il servizio offerto. Il prezzo offerto dovrà contenere al massimo 2 cifre decimali dopo la virgola; qualora l’operatore offrisse un prezzo con un numero di decimali superiore il Sistema in automatico troncherà il prezzo offerto alla seconda cifra decimale.

All’offerta economica potranno essere attribuiti massimo 30 punti; all’uopo si utilizzerà la formula “concava alla migliore offerta interdipendente”:

$$PE = P_{Emax} \times ((BA - P) / (BA - P_{min}))$$

dove:

P_{Emax} : 30 punti

BA: Base d’asta complessiva

P: offerta complessiva del concorrente

P_{min} : offerta complessiva più bassa tra quelle presentate

Art. 9- Sedute del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice e criteri di aggiudicazione

La Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, provvederà a nominare un seggio di gara composto da 3 membri, nominati tra dipendenti dell’Agenzia in servizio con qualifica non inferiore a funzionario, per l’esame della documentazione amministrativa e una commissione giudicatrice formata da 3 componenti scelti, secondo un criterio di rotazione, tra il personale dell’Agenzia dotato di adeguata formazione professionale attinente al settore oggetto della presente procedura.

Il seggio di gara e, successivamente, la commissione giudicatrice si riuniranno in seduta pubblica nel giorno e ora che saranno tempestivamente comunicati successivamente al termine fissato per la ricezione delle offerte, per procedere rispettivamente al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti ex art. 80 D.lgs n. 50/2016 e alla valutazione delle offerte presentate. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.

Ove nulla osti le predette operazioni potranno svolgersi nella medesima giornata, oppure, ove necessario, la seduta della commissione verrà aggiornata in data che sarà tempestivamente comunicata.

La procedura sarà aggiudicata sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti), derivante dalla somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica (massimo 70 punti) e all’offerta economica (massimo 30 punti).

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti come indicato nei due articoli precedenti, procederà in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.1.

Il punteggio, per i criteri "discrezionali" e per quello per il calcolo del punteggio dell'offerta economica, sarà, quindi, dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n (V_a * C_{ai})$$

dove

- P_i = punteggio concorrente i
- n = numero totale degli elementi -criteri/subcriteri-
- V_a = peso definito per il criterio/subcriterio di valutazione(a);
- C_{ai} = coefficiente attribuito al criterio di valutazione al concorrente i -esimo.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa discrezionale. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al risultato della suddetta operazione verranno, successivamente, sommati i punteggi ottenuti per i criteri tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

All'esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria delle offerte e a rilevare l'eventuale presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

La procedura sarà aggiudicata, all'esito della verifica sulle eventuali offerte anomale, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara.

Art. 10 – Caratteristiche essenziali del servizio

Il corso deve prevedere una parte contenutistica, una di gaming e una di test.

La **parte contenutistica** deve essere contestualizzata alla realtà operativa dell'Agenzia delle Entrate nelle sue diverse articolazioni, prevedere propedeuticità tra gli argomenti, caratterizzarsi per il linguaggio semplice e chiaro, assicurare la massima interattività, saper stimolare attenzione e forte coinvolgimento del fruitore. In particolare, dovrà prevedere i seguenti contenuti:

- Finalità e benefici;

- Ambito di applicazione;
- I principi generali;
- Tipologie di dati e trattamento;
- Le figure coinvolte nel trattamento dei dati: quali sono i ruoli e le responsabilità (Titolare, Responsabile, DPO, Interessato, Garante della Privacy);
- L'informativa: contenuto e caratteristiche
- Il consenso: modalità di raccolta
- Il controllo dei dati da parte dell'interessato
- Le misure di sicurezza
- Il sistema sanzionatorio.

Il **game** dovrà consentire il coinvolgimento, l'interazione e la partecipazione da parte dell'utente in modo attivo, tale da rendere più efficace e mirata la formazione. Il game dovrà prevedere l'individuazione di situazioni di privacy vicine al contesto lavorativo dell'Agenzia delle Entrate e per le quali l'utente è invitato ad effettuare delle scelte sui comportamenti da attuare e comprendere le conseguenze delle proprie azioni.

Il **test** deve garantire la valutazione dell'apprendimento ed essere intermedio e finale.

Il corso dovrà essere personalizzato con il logo di Agenzia delle Entrate.

Qualora indicati nell'offerta tecnica quali elementi migliorativi il servizio dovrà prevedere le seguenti caratteristiche:

- lo scenario audio-video del game presso la sede di Agenzia dell'Entrate.
- Erogazione del corso anche in lingua tedesca e/o francese;
- Disponibilità di un servizio editoriale periodico di informazione giuridica sulle tematiche della protezione dei dati personali e del GDPR (newsletter con periodicità bimestrale destinata agli utenti, con funzione di aggiornamento attraverso segnalazioni sulle principali novità ed evoluzioni giuridiche sul tema).

Art. 11 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata triennale. Nel corso del triennio i corsi saranno fruibili a discrezione dell'Agenzia da parte di tutto il personale.

Art. 12 - Modalità di fruizione del corso- Specifiche tecniche

L'esecuzione del servizio dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli altri documenti allegati alla trattativa diretta MEPA. La società affidataria del servizio, ove se ne ravvisi la necessità, riceverà eventuali indicazioni di dettaglio in fase di esecuzione del servizio.

Il corso dovrà avere una durata complessiva di 40-60 minuti.

Il corso dovrà essere sviluppato secondo lo SCORM 1.2 in modo da essere erogato in autonomia su piattaforma LMS SCORM, e fruibile da PC e Tablet. Le unità SCORM saranno erogate mediante la piattaforma SABA in uso all'Agenzia. Inoltre, il corso dovrà essere in Modalità Full responsive, per consentirne la fruizione con differenti device (pc, tablet e smartphone). Le unità SCORM saranno utilizzate dall'Agenzia esclusivamente per la formazione del proprio personale.

Il corso dovrà possedere i requisiti di accessibilità funzionali come da norma **UNI EN 301549:2018 “Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT”** e rispettare quanto disposto dalla Legge 9 Gennaio 2004, n. 4 “disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” e D. Lgs. 106 del 10 agosto 2018, n. 106 “Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”.

Art. 13 – Tempi di avvio del servizio

La Società successivamente alla stipula contrattuale, provvederà a rendere fruibili i corsi entro 15 giorni dalla richiesta dell'Agenzia.

Art. 14 - Fatturazione e pagamento

La Società emetterà una fattura anticipata per l'intero periodo contrattuale. Dopo l'emissione e ricezione della fattura e dopo l'attestazione di regolare avvio del servizio, l'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:

- Agenzia delle Entrate – Via del Giorgione 106- 00147 Roma – P.IVA 06363391001 e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA X3DZ51 oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella trattativa diretta.

Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa

ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 – Garanzia definitiva, penali, recesso e risoluzione

A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società dovrà costituire e presentare all’Agenzia una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n.50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Resta ferma la facoltà di Agenzia di ricorrere alla disciplina di cui all’art. 103, comma 11 del D.lgs 50/2016.

In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale dell'1 per mille sarà applicata anche per ogni altra difformità nell'esecuzione dagli obblighi previsti dal presente documento, dal capitolato e da tutti gli altri documenti allegati alla trattativa diretta.

Le penali saranno oggetto di nota di addebito alla società.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta ed inviata a mezzo PEC senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione dei corsi senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia la possibilità di affidare l'esecuzione o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, a mezzo PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse possono essere prelevate da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta ferma l'applicazione degli artt. 108, 109 e 110 del D.lgs. 50/2016.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente trattativa diretta sul MEPA.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 18 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 19 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la società affidataria del servizio deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 20 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, la società affidataria del servizio garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La società affidataria del servizio si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La società affidataria del servizio prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardante la trattativa diretta MEPA, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la società affidataria del servizio si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 21 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

Nel contratto che verrà eventualmente stipulato, le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

I dati personali, necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.

Per il dirigente *ad interim* Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta
firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente